

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori FERRANTE, SALVI, BARRILE, BERTONI,
BESOSTRI, CADDEO, CALVI, DE MARTINO Guido, DI ORIO,
FIGURELLI, MANCONI, MELE, PIERONI, SMURAGLIA
e SQUARCIALUPI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MAGGIO 1996

**Incentivi e agevolazioni fiscali per la salvaguardia, la ristrutturazione e la rivitalizzazione del centro storico urbano di
Ascoli Piceno**

ONOREVOLI SENATORI. - Il recupero e la «rivitalizzazione» dei centri storici delle città d'Italia non trova soluzione soddisfacente nella normativa attuale in materia di edilizia e di urbanistica sulle aree delimitate come centri storici. Esiste infatti una normativa frammentaria e disorganica, «a pioggia», anche per la difficoltà di definire in modo univoco i centri storici. Da un punto di vista normativo, non esiste una definizione consolidata della dottrina o della giurisprudenza di «centro storico»: un concetto statico, univocamente determinato, non sarebbe, peraltro, adeguato all'evoluzione del tessuto urbanistico e sociale della città.

In generale, possiamo ricomprendere nei centri storici non solo zone omogenee di interesse storico, ma anche nuclei ed agglomerati urbani di carattere storico ed artistico e di particolare pregio ambientale. Soprattutto nelle regioni di più intensa industrializzazione non sono più individuabili e distinguibili i centri urbani uno ad uno, ma grappoli urbanistici o sistemi urbanistici cresciuti attorno ad un polo; quelli che nel primo quarto di secolo furono chiamati «conurbazioni». I centri cosiddetti «medi» o «minori» finiscono per essere cooptati o conglomerati nella conurbazione generata dai grandi poli.

Per un'azione di recupero efficace e completa, che non escluda nuclei o agglomerati urbani comunque meritevoli di tutela, è necessario aggirare la questione puramente definitoria, richiamando quanto disposto dalla legge 5 agosto 1978, n. 457, che ha dettato la disciplina sul recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente. L'articolo 27 della citata legge n. 457 del 1978, stabilisce infatti che la deliberazione del consiglio comunale di approvazione di un piano di recupero deve essere preceduta dalla individuazione delle zone nelle quali, per le condizioni di degrado, si rende op-

portuno il recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente. L'articolo 27 non detta condizioni di «esclusione» per particolari nuclei od agglomerati urbani: è sufficiente che la zona soffra di condizioni di degrado (c'è da dire che secondo la giurisprudenza di merito, anche l'inclusione nei piani di recupero di immobili non degradati, per finalità prevalentemente urbanistiche, può ritenersi legittima se giustificata da adeguata esposizione dei motivi; così il Tar della Lombardia, Milano, sez. I, 18 novembre 1985, n. 902). Il piano di recupero può riguardare senz'altro anche zone territoriali di tipo A) e quindi i «centri storici», ferme restando le competenze e le disposizioni della legislazione vincolistica sulla tutela delle cose d'arte e bellezze panoramiche (beni culturali) di cui alle leggi 1° giugno 1939, n. 1089 e 29 giugno 1939, n. 1497. È importante sottolineare che il recupero del patrimonio esistente disposto dalla legge n. 457 del 1978 ha per oggetto tanto l'edilizia quanto l'urbanistica.

L'Italia ha numerose città con centri storici «intermedi» di grande valore. Uno dei più belli ed interessanti è quello di Ascoli Piceno. Non solo per l'ampiezza (94,5 ettari di cui 80,5 di tessuto edificato) ma anche per il pregio dei «valori» in esso presenti. La straordinaria concentrazione di edifici monumentali di qualità, l'alto livello qualitativo medio del tessuto residenziale (in particolare l'eccezionale numero di palazzi) fanno di Ascoli Piceno un esempio notevolissimo del panorama della cultura urbana italiana ed europea.

Il centro storico appare oggi sostanzialmente conservato nelle strutture principali e di ciò va riconosciuto giusto merito agli ascolani. È evidente che le strutture urbane di Ascoli, opportunamente restaurate e «rivitalizzate», possono costituire, oltre che un insostituibile valore culturale, anche una

fonte inestimabile di valori economici. Ciò nonostante, si tratta di un nucleo urbano profondamente disgregato e dequalificato. La popolazione è progressivamente diminuita, con l'espulsione dei ceti sociali originari; il tessuto edilizio è fortemente degradato; gli esercizi commerciali, che trovano tradizionale localizzazione nel centro, aprono in periferia, seguendo lo schema di spostamento della popolazione; è in atto un processo di esasperata terziarizzazione (soprattutto servizi bancari), con la modifica delle destinazioni d'uso delle strutture fisiche utilizzate, mentre ha subito una sensibile contrazione la funzione culturale e ricreativa, più compatibile con la natura e struttura del centro storico.

Il presente disegno di legge intende offrire un contributo alla valorizzazione delle risorse sottratte, culturali ed ambientali della città di Ascoli. Il recupero e il risanamento del centro storico si colloca all'interno di un programma globale di riequilibrio e riqualificazione della città e del territorio; restaurare e riqualificare il centro storico di Ascoli - che è così esteso da coincidere con la quasi totalità della città - significa infatti intervenire complessivamente nella città stessa. Il patrimonio storico «civile» di Ascoli è grandissimo: è necessario quindi non solo salvaguardare i monumenti, ma risanare e riqualificare il tessuto edilizio, riattivando la vita nei quartieri mediante servizi efficienti e attività ricreative adeguate.

Nel progetto di recupero e «rivitalizzazione» del centro storico che si propone, un ruolo di primo piano è affidato al comune di Ascoli. Il programma di interventi diretti deve essere rivolto prevalentemente verso il recupero del patrimonio edilizio pubblico, nel quadro di un più ampio intervento di riqualificazione urbanistica. Il patrimonio pubblico di gran lunga prevalente ad Ascoli è quello dell'amministrazione comunale, in gran parte concentrato nel centro storico. Molto rilevante sotto il profilo qualitativo, si estende su 65.000 metri quadri di superficie.

Nel presente disegno di legge si stabilisce che entro il 30 novembre 1996 il sindaco di

Ascoli Piceno, sentite le soprintendenze per i beni ambientali ed architettonici, per i beni artistici e storici e archeologica, nonché il provveditore regionale alle opere pubbliche per la regione Marche, individua, con planimetria e relazione descrittiva, i nuclei e gli agglomerati urbani della città di interesse storico, artistico, culturale e sociale che necessitano di interventi di consolidamento, di restauro, di ristrutturazione, di risanamento, anche per favorire il riutilizzo di volumetrie esistenti. Nel progetto di recupero, una seconda scadenza è fissata alla fine del mese di febbraio di ogni anno: entro tale data, il consiglio comunale di Ascoli Piceno approva il programma preliminare d'intervento annuale (PPIA), che stabilisce gli interventi da effettuare a totale carico dello Stato e gli interventi da realizzare nell'ambito dei piani particolareggiati e di recupero di iniziativa pubblica, comprese le opere di urbanizzazione primaria e secondaria e di arredo urbano. Il programma preliminare dovrà inoltre definire gli interventi relativi ad edifici di interesse storico, artistico e monumentale di proprietà di enti locali, di enti non economici e di privati cittadini (con adeguate misure per la sistemazione temporanea delle famiglie residenti in alloggi sottoposti a risanamento) nonché programmi di recupero e riqualificazione urbana da realizzare mediante la costituzione di una o più società di capitali, con la partecipazione del comune, di operatori privati e pubblici nonché di enti finanziari, anche in forma societaria consortile. È opportuno infatti che il comune di Ascoli Piceno, valorizzando la propria capacità politico-organizzativa, metta a punto un unico programma d'intervento, gestito direttamente, che nella concreta attuazione renda partecipi tutti gli interlocutori (proprietari, locatari, imprese, enti pubblici, anche mediante accordi di programma) sulla base di un quadro normativo certo e di convenzioni che garantiscano il coordinamento delle funzioni e regolino i reciproci rapporti.

Gli interventi di salvaguardia del patrimonio storico, artistico e culturale di Ascoli Piceno dovranno riguardare i programmi di recupero e riqualificazione urbana di cui al

decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493; le opere interne di cui all'articolo 26 della legge n. 47 del 1985 e gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché di ristrutturazione edilizia di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del primo comma dell'articolo 31 della legge n. 457 del 1978. Le opere previste dalla lettera *d)*, potranno beneficiare delle agevolazioni solo se inserite nei piani di recupero di cui agli articoli 28 e 30 della legge 457 del 1978. Per la realizzazione degli interventi, sono previste numerose agevolazioni: gli oneri documentati sostenuti dai proprietari, persone fisiche e giuridiche, sono interamente deducibili dal reddito determinato ai fini dell'IRPEF, le cessioni del materiale necessario alle opere sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto; è inoltre disposta l'esenzione dall'imposta di registro su tutti gli atti soggetti a registrazione per un periodo di dieci anni. Il comune di Ascoli Piceno, peraltro, può disporre l'esenzione totale o la riduzione del 50 per cento dell'imposta comunale sugli immobili per un periodo non superiore a dieci anni, nonché l'esenzione da oneri di concessione edilizia sugli edifici o sulle porzioni immobiliari sottoposti agli interventi. Gli immobili di proprietà di privati ricompresi nel centro storico, oggetto degli interventi di recupero, sono esclusi dall'attivo ereditario per un periodo di venti anni dalla data di entrata in vigore della presente proposta di legge.

Di fronte all'inerzia dei privati, quando si rendano necessari lavori di consolidamento e di restauro di opere, monumenti, edifici o porzioni immobiliari individuati dalle planimetrie di cui all'articolo 1, è giustificata una procedura d'urgenza: la proposta prevede che il sindaco di Ascoli Piceno emetta un'ordinanza con la quale intima al proprietario di provvedere, entro un termine determinato, ad eseguire i lavori secondo il progetto stabilito dal programma preliminare d'intervento annuale. Decorso inutilmente il termine, il comune di Ascoli Piceno provvede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, mediante occupazione temporanea dell'immobile. Al termine dei lavori, il co-

mune restituisce l'immobile al proprietario, che assume l'impegno a rimborsare in venticinque annualità le spese sostenute dal comune. Se il proprietario non intende provvedere al rimborso, il comune dispone l'esproprio dell'immobile, in base al valore stimato prima dell'intervento. In alternativa, il proprietario può stipulare una convenzione con il comune con la quale si impegna a vincolare l'immobile a specifiche destinazioni d'uso (stabilite dal comune) e a non richiedere mutamenti di tali destinazioni d'uso per un periodo di almeno venticinque anni dalla conclusione dei lavori (la convenzione vincola il firmatario e tutti coloro a cui l'immobile sia trasferito a qualsiasi titolo). In sostanza il proprietario, privato del possesso ma non della proprietà dell'immobile, lo cede in uso al comune di Ascoli, che dispone un'utilizzazione economica (nel pieno rispetto delle caratteristiche dell'immobile) che consenta di rientrare, nel periodo di tempo in cui ha piena disponibilità dell'edificio, delle spese sostenute per il recupero funzionale e pratico.

Per la sistemazione temporanea delle famiglie residenti negli alloggi sottoposti ad interventi di recupero, il comune può concedere l'uso di un alloggio corrispondente alle necessità del nucleo familiare, limitatamente al periodo di durata dei lavori, utilizzando anche il patrimonio abitativo realizzato o acquisito ai sensi della legge 9 marzo 1976, n. 75. Qualora le famiglie intendano provvedere autonomamente ad una sistemazione temporanea adeguata alle necessità del nucleo familiare, il comune di Ascoli Piceno può concedere, per tutto il periodo di durata dei lavori, un contributo pari alla differenza tra il canone di locazione dell'alloggio sottoposto ad intervento (calcolato in base alla legge sull'equo canone) e quello dell'alloggio temporaneo, determinato con le medesime modalità.

La presente proposta di legge prevede un meccanismo innovativo per raccogliere le risorse necessarie al recupero del centro storico di Ascoli Piceno. Il comune può stipulare convenzioni con enti territoriali e locali, con enti pubblici e privati, con aziende di credito, imprese e cittadini che contri-

buiscono al finanziamento degli interventi. Questi potranno partecipare agli introiti comunali derivanti dalle specifiche destinazioni d'uso delle opere, dei monumenti e degli edifici in proporzione al finanziamento erogato o beneficiare di agevolazioni nella fruizione dei servizi pubblici e delle manifestazioni culturali.

Alla regione Marche è concesso un contributo straordinario di lire 100 miliardi (a

valere sulle disponibilità finanziarie del fondo per l'edilizia residenziale, presso la sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti) per il restauro di edifici e di opere d'arte di particolare rilievo storico, artistico e monumentale di proprietà dello Stato, del comune di Ascoli Piceno e di enti non economici, nonché per le progettazioni tecniche e per le strutture viarie necessarie al restauro urbanistico.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

(Funzioni dell'ente locale)

1. Entro il 30 novembre 1996 il sindaco di Ascoli Piceno, sentite le competenti soprintendenze per i beni ambientali ed architettonici, per i beni artistici e storici, ed archeologica nonché il provveditore regionale alle opere pubbliche per la regione Marche, individua, con planimetria e relazione descrittiva, che specifica i riferimenti di zona e di normativa relativi ai piani urbanistici vigenti, i nuclei e gli agglomerati urbani di interesse storico, artistico, culturale e sociale della città di Ascoli Piceno che necessitano di interventi di consolidamento, di restauro, di ristrutturazione, di risanamento e di riutilizzo di volumetrie esistenti.

2. Entro il 28 febbraio di ogni anno il consiglio comunale di Ascoli Piceno approva il programma preliminare d'intervento annuale (PPIA), che stabilisce:

a) gli interventi da effettuare a totale carico dello Stato;

b) gli interventi da realizzare nell'ambito dei piani particolareggiati e di recupero di iniziativa pubblica, comprese le opere di urbanizzazione primaria e secondaria e di arredo urbano;

c) gli interventi relativi ad edifici di interesse storico, artistico e monumentale di proprietà degli enti locali, di enti non economici e di privati;

d) gli interventi di recupero, adeguamento, risanamento e ripristino di edifici di proprietà di privati cittadini;

e) i programmi di recupero e riqualificazione urbana da realizzare mediante la costituzione di una o più società di capitali, con la partecipazione del comune, di operatori privati e pubblici nonché di enti finanziari, anche in forma societaria consortile;

f) gli interventi per la sistemazione temporanea di famiglie residenti in alloggi sottoposti a risanamento.

3. Il consiglio comunale di Ascoli Piceno ha facoltà di predisporre un programma quadro triennale relativo agli interventi di iniziativa pubblica, da aggiornare ogni anno.

4. Gli interventi di salvaguardia del patrimonio storico, artistico e culturale di Ascoli Piceno di cui alla presente legge, riguardano le opere di cui all'articolo 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni; gli interventi di recupero e riqualificazione urbana di cui al decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493; le opere di cui all'articolo 31, primo comma, lettere a), b) e c) della legge 5 agosto 1978, n. 457, nonché le opere previste dall'articolo 31, primo comma, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, solo se inserite nei piani di recupero di cui agli articoli 28 e 30 della citata legge n. 457 del 1978, e successive modificazioni.

5. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 4 il sindaco di Ascoli Piceno promuove accordi di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 2.

(Opere ammesse alle agevolazioni)

1. Le agevolazioni di cui alla presente legge riguardano:

a) le opere di cui all'articolo 1, comma 4, della presente legge nonché le opere di urbanizzazione nell'ambito di piani particolareggiati o di piani di recupero anche di singoli immobili ai sensi dell'articolo 28 della legge 5 agosto 1978, n. 457, individuati dalle planimetrie di cui all'articolo 1, comma 1 della presente legge;

b) gli interventi di recupero di cui all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, di opere, monumenti, edifici o porzioni immobiliari di interesse storico arti-

stico e monumentale ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, individuati dalle planimetrie di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge;

c) i lavori di recupero, di adeguamento funzionale e statico, di risanamento igienico-sanitario e di ripristino estetico-ambientale di edifici di proprietà di privati cittadini individuati dalle planimetrie di cui all'articolo 1, comma 1.

Art. 3.

(Agevolazioni fiscali)

1. Gli oneri documentati sostenuti dai proprietari, siano essi persone fisiche o giuridiche, per gli interventi di cui all'articolo 2 sono deducibili dal reddito complessivo ai fini della determinazione delle imposte sul reddito.

2. Le cessioni del materiale necessario alla realizzazione delle opere di cui all'articolo 2 sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto.

3. Il comune di Ascoli Piceno può prevedere l'esenzione totale o la riduzione del 50 per cento dell'imposta comunale sugli immobili per un periodo non superiore a dieci anni, nonché l'esenzione da oneri di concessione edilizia, sugli edifici o porzioni immobiliari sottoposti agli interventi di cui all'articolo 2.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli atti soggetti a registrazione e quelli volontariamente presentati per la registrazione relativi a immobili o a porzioni di immobili di cui all'articolo 1, comma 1, sono esenti dall'imposta di registro per un periodo di dieci anni.

Art. 4.

(Lavori necessari ed indifferibili)

1. Nel caso di opere, monumenti, edifici o porzioni immobiliari ricompresi nei nuclei e negli agglomerati urbani di cui al comma 1 dell'articolo 1 della presente legge, di pro-

prietà di enti non economici e di privati, per i quali si ravvisi la necessità di lavori di consolidamento, restauro e sistemazione nonché di lavori di recupero, di adeguamento funzionale e statico, di risanamento igienico-sanitario e di ripristino estetico-ambientale, il sindaco di Ascoli Piceno emette un'ordinanza con la quale intima al proprietario di provvedere, entro un termine determinato, ad eseguire i lavori come definiti dal programma preliminare di cui all'articolo 1, comma 2.

2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, il sindaco di Ascoli Piceno provvede d'ufficio, mediante occupazione temporanea dell'immobile, alla esecuzione dei lavori.

3. Il sindaco restituisce al proprietario l'immobile al termine dei lavori. Il proprietario assume l'impegno a rimborsare le spese sostenute dal comune documentate e documentabili, in venticinque annualità.

4. Qualora il proprietario non intenda rimborsare le spese sostenute documentate e documentabili, salvo quanto disposto all'articolo 5, il comune provvede all'esperto dell'immobile. L'indennizzo è determinato secondo le modalità previste dalle disposizioni vigenti, in base al valore dell'immobile prima dell'intervento.

Art. 5.

(Convenzioni con i proprietari degli immobili)

1. I proprietari degli immobili di cui all'articolo 4, comma 1, che non provvedano ad eseguire i lavori entro il termine stabilito dal comune o che non intendano rimborsare ai sensi dell'articolo 4, comma 3, le spese documentate e documentabili sostenute dal comune per lavori necessari ed indifferibili sono tenuti a stipulare una convenzione con il comune, ai sensi dell'articolo 7 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, trascritta nei registri immobiliari, con la quale si impegnano a vincolare l'immobile alle specifiche destinazioni d'uso stabilite dal comune e a non richiedere mutamenti di

tale destinazione d'uso per un periodo di almeno venticinque anni dalla conclusione dei lavori.

2. La convenzione di cui al comma 1 vincola il firmatario della stessa e tutti coloro a cui l'immobile sia trasferito, a qualsiasi titolo, per un periodo di venticinque anni dalla conclusione dei lavori.

3. Decorsi novanta giorni dall'esecutività della deliberazione di approvazione della convenzione di cui al comma 1, qualora il proprietario non abbia sottoscritto la convenzione, l'immobile è acquisito al patrimonio comunale ed al proprietario è corrisposta un'indennità commisurata al valore venale dell'immobile prima dell'intervento.

Art. 6.

(Sistemazione temporanea delle famiglie residenti in alloggi sottoposti a risanamento)

1. Il comune di Ascoli Piceno può provvedere alla sistemazione temporanea delle famiglie residenti negli alloggi sottoposti ad interventi di recupero nell'ambito del programma di cui all'articolo 1, comma 2, concedendo l'uso di un alloggio corrispondente alle necessità del nucleo familiare, limitatamente al periodo di durata dei lavori.

2. Ai fini di cui al comma 1 è utilizzato il patrimonio abitativo realizzato o acquisito ai sensi della legge 9 marzo 1976, n. 75. Per la costruzione o l'acquisto di edifici da destinare a tale scopo la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere al comune di Ascoli Piceno mutui ventennali al tasso corrente al momento della concessione, garantiti dallo Stato per capitale ed interessi fino ad un importo massimo di lire 70 miliardi.

3. Qualora le famiglie di cui al comma 1 intendano provvedere autonomamente ad una sistemazione temporanea adeguata alle proprie necessità, il comune di Ascoli Piceno può concedere, per tutto il periodo di durata dei lavori, un contributo pari alla differenza tra il canone di locazione dell'alloggio sottoposto ad intervento, determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392,

e successive modificazioni, e quello dell'alloggio temporaneo, determinato con le medesime modalità.

4. Gli alloggi costruiti o acquisiti ai sensi del presente articolo, costituiscono parte integrante del patrimonio indisponibile del comune.

5. Il comune di Ascoli Piceno può destinare quota parte degli alloggi di cui al comma 2 alla sistemazione temporanea delle famiglie residenti in alloggi oggetto di intervento di recupero di iniziativa privata, applicando un canone di locazione determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392.

Art. 7.

(Esclusione dall'attivo ereditario)

1. Sono esclusi dall'attivo ereditario di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, come sostituito dall'articolo 5 della legge 17 dicembre 1986, n. 880, per un periodo di venti anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli immobili di proprietà di privati, ricompresi nei nuclei e negli agglomerati urbani di cui all'articolo 1, comma 1, sui quali siano stati effettuati gli interventi di cui all'articolo 4, nei termini stabiliti dal comune di Ascoli Piceno.

Art. 8.

(Cofinanziamento e cogestione)

1. Il comune di Ascoli Piceno può stipulare convenzioni con enti territoriali e locali, con enti pubblici e privati, con aziende di credito, imprese e cittadini che contribuiscono al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c) ed e). Le convenzioni possono prevedere:

a) la partecipazione agli introiti comunali derivanti dalle specifiche destinazioni d'uso delle opere, dei monumenti, degli edifici e di porzioni immobiliari stabilite dal comune di Ascoli Piceno, in proporzione al finanziamento erogato;

b) agevolazioni nella fruizione dei servizi pubblici e delle manifestazioni culturali realizzate mediante l'utilizzo delle opere, dei monumenti, degli edifici e delle porzioni immobiliari per i singoli cittadini che abbiano contribuito al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c) ed e).

Art. 9.

(Contributo dello Stato)

1. Per le opere di consolidamento, restauro e risanamento di edifici e di opere d'arte di particolare rilievo storico, artistico e monumentale di proprietà dello Stato, del comune di Ascoli Piceno e di enti non economici, per le progettazioni tecniche e per le strutture viarie necessarie al restauro urbanistico, nonché per l'eventuale erogazione di contributi in conto interessi sui mutui contratti dal comune di Ascoli Piceno per gli interventi di cui alla presente legge, per l'anno 1996 è concesso alla regione Marche un contributo straordinario di lire 100 miliardi a valere sulle disponibilità finanziarie del fondo per l'edilizia residenziale, presso la sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti.

2. Per gli oneri delle indennità di esproprio di cui all'articolo 4, comma 4, e all'articolo 5, comma 3, per l'anno 1995 è concesso al comune di Ascoli Piceno un contributo straordinario di lire 50 miliardi a valere sulle disponibilità finanziarie del fondo per l'edilizia residenziale, presso la sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti.

Art. 10.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a lire 170 miliardi per l'anno 1996, lire 72 miliardi per l'anno 1997 e lire 42 miliardi per l'anno 1998 si provvede mediante corrispondente riduzione dei capitoli della categoria XII del bilancio di previsione dello Stato per l'anno fi-

nanziario 1996, e le relative proiezioni per gli anni 1997 e 1998, con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria; sono ridotte, in pari misura, le relative autorizzazioni di spesa.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

